



I.D.E.E. S.r.l.

Consulenze per la Sicurezza e la Qualità

CHIARIMENTI E DEFINIZIONE DI "MARCATURA CE"

LA MARCATURA CE ("CE MARK" Allegato III 2006/42/CE)

Tra gli elementi che caratterizzano le “Direttive nuovo approccio” c'è l'obbligatorietà della “Marcatura CE”.

Tutte le direttiva di prodotto del Nuovo Approccio richiedono tale marcatura, ivi compresa la Direttiva Bassa Tensione (anche se antecedente al nuovo approccio) in quanto già in linea con i concetti e la filosofia del Nuovo Approccio.

La Marcatura CE, essendo apposta sui prodotti prima di essere immessi sul mercato, viene resa visibile al grossista, al distributore, all'installatore, al consumatore ed infine alle autorità di controllo sul mercato: ognuno di questi soggetti può attribuire a tale marcatura un diverso significato a seconda del proprio punto di vista.

Per questo è necessario chiarire bene il significato della Marcatura CE.

Innanzitutto osserviamo che CE non è un “marchio” nel senso che viene dato a questo termine.

La Comunità Europea usa il termine “Marking” che in italiano è tradotto con “Marcatura”.

Essa non può e non deve perciò essere assimilata ad un “Marchio di qualità” o di “Conformità a norme” o ad un “Marchio di sicurezza”.

È vero il fatto che il fabbricante, nel progettare e costruire il proprio prodotto, può fare ricorso alle norme armonizzate. In qualsiasi caso, comunque, la Marcatura CE non equivarrà ad un Marchio di conformità.

La definizione che si ritiene la più corretta è la seguente:

MARCATURA CE: dimostrazione visiva, apposta dal Fabbricante o dal suo mandatario nella comunità, della conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza e salute delle Direttive applicabili.

Ricordiamo anche che l'art. 5.4 della Direttiva Macchine cita: "...Qualora le macchine siano disciplinate anche da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura «CE», questa marcatura indica ugualmente che le macchine sono conformi alle disposizioni di queste altre direttive."

Da ciò seguono importanti considerazioni:

- la Marcatura CE attesta la conformità a tutte le Direttive applicabili ad un prodotto, con la sola eccezione temporanea del periodo transitorio della loro applicazione;
- la Marcatura CE non attesta solamente che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva macchine, ma anche che tutte le procedure e le altre prescrizioni delle Direttive sono state seguite e portate a termine;
- la Marcatura CE è sempre apposta dal Fabbricante o da chi immette il prodotto nel mercato europeo. È importante sottolineare questo aspetto, poiché spesso si equivoca ritenendo che la Marcatura CE sia rilasciata da Enti di terza parte. Ciò non è vero neppure nel caso che un Ente terzo (Organismo Notificato) sia coinvolto nella procedura di valutazione della conformità prescritta dalla Direttiva per le macchine dell'allegato IV.

Perciò la Marcatura CE è l'ultimo atto di una procedura che occorre seguire: tale procedura è sempre stabilita dalle Direttive, e prevede l'iter che il Fabbricante deve seguire e la documentazione che egli deve predisporre per le autorità di controllo.

Ogni macchina immessa sul mercato dal Fabbricante o suo Mandatario, deve essere munita della Marcatura CE ed essere accompagnata da **una** Dichiarazione CE di Conformità. (Articolo 1.1 f).

La Dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle Istruzioni per l'Uso. Secondo il Requisito 1.7.4. *"le istruzioni sono redatte in una delle lingue comunitarie dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità"*.

Sulla targhetta si deve sempre riportare l'anno di costruzione ed il CE deve essere apposto vicino all'identificazione del fabbricante).

Allegato I, Requisito essenziale di Sicurezza 1.7.3. Marcatura:

1.7.3. Marcatura delle macchine

Ogni macchina deve recare, in modo visibile, leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni:

- ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario,*
- designazione della macchina,*
- marcatura «CE» (cfr. allegato III),*
- designazione della serie o del tipo,*
- eventualmente, numero di serie,*
- anno di costruzione, cioè l'anno in cui si è concluso il processo di fabbricazione.*

È vietato antedatate o postdatate la macchina al momento dell'apposizione della marcatura CE.

Inoltre, la macchina progettata e costruita per l'utilizzo in atmosfera esplosiva deve recare l'apposita marcatura.

La macchina deve anche recare indicazioni complete riguardanti il tipo di macchina, nonché le indicazioni

indispensabili alla sicurezza di utilizzo. Dette informazioni sono soggette ai requisiti di cui al punto 1.7.1.

Se un elemento della macchina deve essere movimentato durante l'utilizzazione con mezzi di sollevamento, la sua massa deve essere indicata in modo leggibile, indelebile e non ambiguo.

ESEMPIO DI MARCATURA CE

LOGO FABBRICANTE	CE
Denominazione sociale	
INDIRIZZO SEDE LEGALE	XXXX
MODELLO	XXXX
IMPIANTO	XXXX
CODICE	XXXX
ANNO DI COSTRUZIONE	XXXX